

STATUTO dell'associazione "A&S Affari e Solidarietà"

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata:

"A&S Affari e Solidarietà".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale; successivamente ancora, in seguito all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'Associazione sarà ulteriormente integrata con la locuzione "ETS". A seguito delle predette iscrizioni l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione finale:

"A&S Affari e Solidarietà - Associazione di promozione sociale - ETS",

in sigla denominata: "A&S Affari e Solidarietà APS - ETS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Città di Castello, in via Don Lorenzo Milani n. 9/F ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Città di Castello, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo



svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo promuovere attività a fini di solidarietà sociale mediante iniziative di raccolta fondi di beneficenza indirizzate a enti e associazioni di assistenza, ricerca medico scientifica o soggetti bisognosi segnalati sia dai soci che dagli assistenti sociali, con facoltà inoltre di promuovere e far sì che i soci si referenzino vicendevolmente in occasione delle iniziative in modo da aumentare la propria rete probabilistica di clientela.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, professionisti e imprenditori.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura, anche attraverso la propria associazione nazionale di riferimento, i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

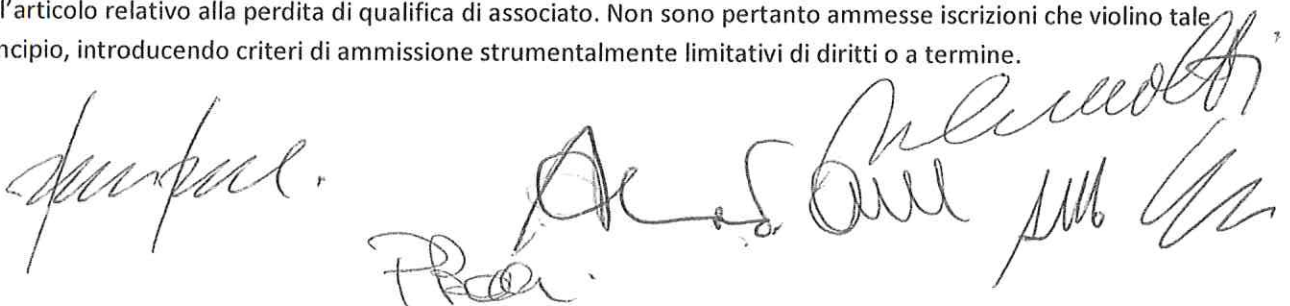
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8 - DIRITTI-DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'D. P. P.', followed by a signature that looks like 'A. S. C.', and then a signature that is partially obscured but seems to be 'P. M. U.'. There are also some smaller, less legible marks and initials scattered around these main signatures.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell'Associazione, che riporterà anche gli indirizzi e-mail comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per tutte le altre materie di competenza assembleare.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per gli enti, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, nella prima riunione successiva al suo ricevimento, sulla domanda di ammissione. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, e sulla base di apposito regolamento all'uopo predisposto ed approvato dall'assemblea. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero

assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da

lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

c) quando modifichino il proprio ambito di attività lavorativa e/o di business, rispetto a quella dichiarata in sede di accesso all'associazione, in una attività in manifesta concorrenza con altro associato già facente parte dell'associazione.

Nell'ipotesi in cui il cambio di attività e/o business non siano in manifesta concorrenza con altro associato, l'interessato dovrà presentare domanda al consiglio direttivo, il quale delibererà sulla permanenza od esclusione dall'associazione.

Nell'ipotesi di conflitto tra domanda di un nuovo associato, e il cambio di attività di un associato già presente, sarà data priorità al soggetto che avrà presentato per primo la domanda.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in via definitiva.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

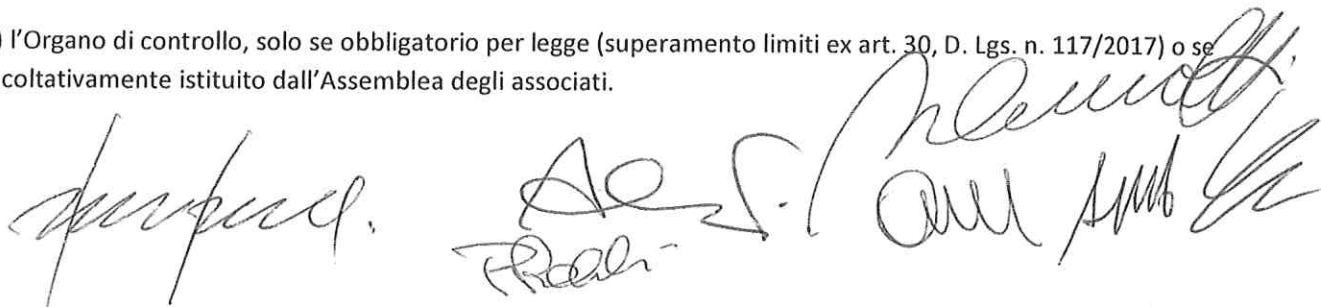
Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli associati.



ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e dagli associati esclusi;
- g) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo oppure dall'eventuale Organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun associato, ed all'organo di controllo se nominato, all'indirizzo di residenza o all'indirizzo e-mail risultanti dal Libro degli associati, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea,

contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di entrambi, da un associato nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente dell'assemblea nomina a sua volta fra gli associati presenti un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della riunione nonché delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

ART. 15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a

maggioranza degli associati presenti o rappresentati; la delibera di scioglimento dell'associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 29 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al collegamento telematico e l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.



Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze non superiore ai tre quarti (3/4) del numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il Presidente dell'Assemblea designa tra i presenti due associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al Presidente ed al Segretario il verbale dell'assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) o sette (7) membri, sulla base del numero di associati regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'assemblea indetta per il suo rinnovo, secondo il seguente schema: - fino a sessanta (60) associati il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque (5) membri; - oltre sessanta (60) associati il Consiglio Direttivo sarà composto da sette (7) membri.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, che rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'Organo di Controllo, se nominato, e comunque almeno una volta ogni tre (3) mesi, e le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al collegamento telematico e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al Consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo che consenta un riscontro scritto della data dell'avvenuto invio (consegna brevi manu, lettera, e-mail), mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'Organo di controllo se nominato, all'indirizzo di residenza o all'indirizzo e-mail risultanti dal Libro degli associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato fino a due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be of the board members mentioned in the text above.

ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni, ivi compresa la rappresentanza dell'associazione, spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non associati.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;

b) esercita, al superamento dei limiti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

c) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli associati;

2. dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;

3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

6. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. These signatures likely represent the approval of the document by the board of directors or the assembly.

8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

9. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 - INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Le stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili o trasferibili.

ART. 26 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni,

contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 29 - LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i due terzi $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Gianfranco'. In the center, there are initials 'A.C.F.' and 'S.M.B.'. To the right, there is a large, stylized signature that looks like 'M' or 'M...' and another signature that looks like 'Gh'.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT SANSEPOLCRO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 272
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/10/2024 REGISTRATO IL 21/11/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000272

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90032320542 A&S AFFARI E SOLIDARIETA'
ID. TELEMATICO: TZ824L000272000BB

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	192,00
TOTALE	392,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 90032320542

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

1	001 - 7000 ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO P ANNULLATO	
	VALORE DICHIARATO :	0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI: 1	
2	002 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO	
	VALORE DICHIARATO :	0,00

NOTE:

REGISTRAZIONE STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO "A&S AFFARI E SOLIDARIETA'"

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

A&S AFFARI E SOLIDARIETA'

CRITERI DI SCELTA

La scelta dei candidati può essere fatta nell'ambito del territorio nazionale.

Ai fini della identificazione e della scelta dei nuovi associati, si deve tener presente che questi devono rappresentare possibilmente le diverse attività presenti nella comunità nella quale opera l'associazione, in modo da ottenere una presenza più capillare possibile.

Non può essere ammesso un nuovo associato che svolga un'attività (in proprio e per interposta persona) in concorrenza con altro associato già facente parte dell'associazione, salvo suo consenso espresso per iscritto e successivo parere favorevole da parte del consiglio direttivo.

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il candidato che intenda entrare a far parte dell'associazione, compilerà il modulo di domanda in ogni sua parte e lo sottoscriverà consegnandolo quindi al Presidente pro tempore, entro la scadenza stabilita dal Presidente stesso.

La qualifica di associato può essere acquisita solo dietro invito di almeno due associati.

Il consiglio direttivo, assunte le informazioni sulle persone proposte, delibera sull'ammissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Segretario invierà a tutti i Soci, mediante PEC, posta elettronica o instant-messaging, i nominativi prescelti dal Consiglio.

Qualora, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il Presidente non riceva, anche da parte di un singolo Socio, un parere negativo fondato su circostanze oggettive che rendano il candidato non ammissibile, il nominativo si intenderà approvato.

La cerimonia di ammissione all'associazione si svolgerà durante una Riunione dell'assemblea, da tenersi senza particolari solennità.

Il consiglio direttivo, nel corso delle sue indagini, potrà sentire i Soci presentatori per farsi meglio illustrare e chiarire la posizione del candidato.

Per quanto qui non disciplinato, si applica l'articolo 9 del vigente statuto.

ARS. sub [signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Tra i sottoscritti

- Bianchi Bruno, nato a Città di Castello il 13 maggio 1954, residente a Città di Castello, via Giulio Pierangeli n. 10, c.f. BNC BRN 54E13 C745G;
- Bianchi Gianmarco, nato a Città di Castello il 10 marzo 1990, residente a Città di Castello, via Giulio Pierangeli n. 8 c.f. BNC GMR 90C10 C745T;
- Baldicchi Paola, nata a Città di Castello il 25 gennaio 1971, residente a Città di Castello, via Maria Mattia Pierini n. 4 c.f. BLD PLA 71A65 C745H;
- Citti Massimiliano, nato a Città di Castello il 9 maggio 1978, residente a Città di Castello, via delle Crocerossine n. 28 c.f. CTT MSM 78E09 C745J;
- Maestri Alessandro, nato a Città di Castello il 2 febbraio 1969, residente a Città di Castello, via Aretina n. 9/B c.f. MST LSN 69B02 C745V;
- Bravi Alessio, nato a Città di Castello il 6 giugno 1978, residente a Perugia, via Adolfo Cicogna n. 6, c.f. BRV LSS 78H06 C745F;
- Amadori Mirko, nato a Città di Castello il 4 novembre 1975, residente a Città di Castello, via delle Crocerossine n. 16, c.f. MDR MRK 75S04 C745I

si conviene quanto segue:

1) È costituita tra i sottoscritti una Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione:

"A&S Affari e Solidarietà".

2) L'associazione ha sede in Città di Castello, via Don Lorenzo Milani n. 9/F.

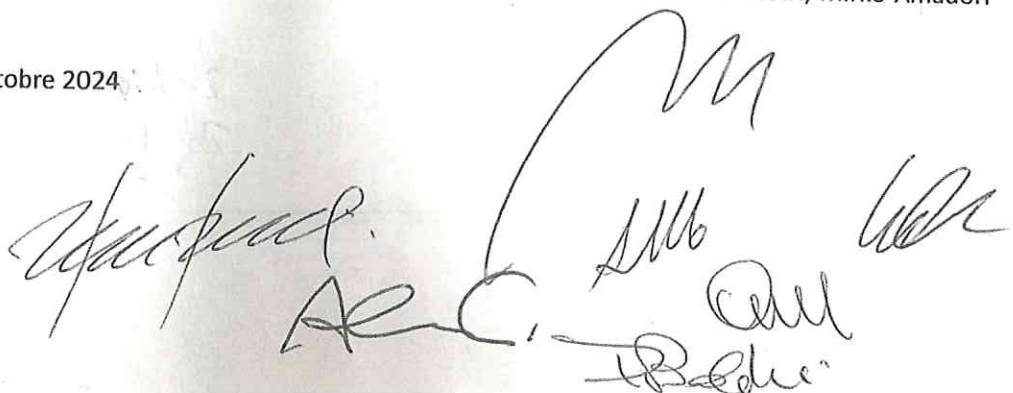
3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

4) L'Associazione ha per oggetto le attività elencate nello Statuto, il cui testo viene allegato sotto la lettera «A» al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

5) La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero) che tutti i soci dichiarano di aver già versato nelle casse sociali. Pertanto il patrimonio sociale iniziale è di euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero).

6) A comporre per i primi tre anni il Consiglio Direttivo, vengono stabiliti 7 (sette) membri, nelle persone di Bruno Bianchi quale presidente, Paola Baldicchi vice presidente, tesoriere Alessandro Maestri, Mirko Amadori segretario.

Città di Castello il 22 ottobre 2024.





Reg. S. 1	21/11/2024	3	272
200 REGISTRO + 192 B2LO			
Km - Al			